

COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Reg. DEL 31 LUGLIO 2026

OGGETTO: Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe Tari anno 2026.

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di PROSECUZIONE, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione ordinaria [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra		x
2. SUTERA Concettina	x		7. PROTOPAPA Giuseppe	x	
3. FABIO Calogero	x		8. FABIO Antonino		x
4. RUSSO Chiara	x		9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore	x	

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 8	ASSENTI: N. 2
------------------	------------------	----------------	---------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto Comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Partecipa il Vice Sindaco Dott. Alessandro Lazzara.
- Risultano presenti in aula la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia Zingales e la Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla Persona Dott.ssa Maria Lazzara.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dà lettura della proposta avente a oggetto **“Preso d’atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 (MET-3) e approvazione tariffe TARI anno 2026”** e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Chiede di intervenire il Consigliere Fabio Salvatore, il quale dopo aver preso atto che il piano economico finanziario risulta analogo a quello presentato nella seduta del Consiglio Comunale precedente, non essendo stato rimodulato secondo le indicazioni proposte, chiede delucidazioni in ordine ai motivi che hanno determinato gli aumenti tariffari che si sono registrati.

Il Presidente, dunque, concede la parola al Vice Sindaco dott. Alessandro Lazzara, presente in aula, il quale esplicita le ragioni che hanno determinato gli aumenti. In particolare rammenta che l’incremento dei costi per la raccolta dei rifiuti è stato determinato in larga misura dal necessario adeguamento inflattivo, calcolato secondo l’indice Istat.

In merito all’utilizzo dei contributi per gli extra costi, fa presente che tali somme sono state variamente utilizzate, per esempio per la manutenzione degli automezzi comunali e per far fronte alle spese per la copertura assicurativa dei veicoli. Ricorda, dunque, che tali introiti sono serviti anche per coprire ulteriori spese legate servizio. Inoltre precisa che parte delle somme sono state utilizzate per le spese connesse all’utilizzo del sistema Gis per la redazione del Piano regolatore comunale nonché per il finanziamento di alcune manifestazioni, ed in generale per rimpinguare capitoli del bilancio che risultavano deficitari.

In merito all’utilizzo dei contributi fatto negli anni passati, sottolinea che venivano fatte scelte analoghe; ribadisce che tali emolumenti non venivano utilizzati per ridurre le tariffe della Tari bensì per altri servizi.

Riprende la parola il Consigliere Fabio Salvatore, il quale reitera la domanda circa le ragioni del mancato utilizzo dei contributi ricevuti ai fini della riduzione delle tariffe, soprattutto in considerazione degli aumenti registrati.

Risponde il Vice Sindaco, il quale ribadisce che l’amministrazione ha operato delle scelte differenti ma sempre a vantaggio dei cittadini.

Sottolinea, inoltre, che l’obiettivo primario è quello di ridurre le tariffe della Tari e ciò mediante opportune e mirate scelte di gestione del servizio. Segnatamente, fa presente che si sta valutando di rimodulare determinati passaggi che incidono significativamente sui costi del servizio, nonché di implementare l’utilizzo delle compostiere domestiche. Evidenzia, inoltre, che la riduzione delle tariffe comporterebbe anche un minor accantonamento di somme nel bilancio, imposto dalla legge a fini prudenziali.

Successivamente, chiede di intervenire il Consigliere Fabio Calogero, il quale dichiara di esprimere un voto contrario sulla proposta di approvazione del PEF Tari e delle relative tariffe e ne esplicita le ragioni. In particolare evidenzia che il Pef non risulta veritiero e che occorre potenziare il contrasto all’evasione, attraverso politiche mirate, individuando gli evasori e riducendo i tempi degli accertamenti tributari.

Sottolinea poi che il prossimo anno i costi saranno nuovamente soggetti a nuovi aumenti in mancanza di politiche mirate e di una gestione finanziaria adeguata. Chiede di produrre una dichiarazione di voto che si allega al presente verbale.

Conclusa la discussione si passa alla votazione, per alzata di mano.

Con voti 5 favorevoli, 3 contrari (Fabio Calogero, Carcione Salvatore e Fabio Salvatore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto **“Preso d’atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe Tari anno 2026”**, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l’esito della superiore votazione;

- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

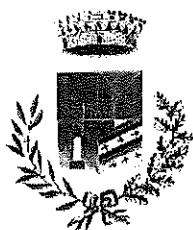
D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto **“Presa d’atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe Tari anno 2026”**.

Con separata ed analoga votazione

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI LONGI
Città metropolitana di Messina

Area Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA N° <u>23</u> /2026 Del <u>23/06/2026</u>	PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>11</u> /2026 Del <u>23.06.2026</u>
--	--

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 (MTR-3) E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

- il comma 527 dell'art. 1, della Legge n. 205/2017, ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n):

Vista:

- l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

- la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

-la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, recante approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché la determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità per il medesimo periodo regolatorio 2026-2029;-

Considerato:

- **che** con la deliberazione dell'ARERA 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3);
- **che** con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif è stato fornito il quadro regolatorio per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- **che** con Determina 7 novembre 2025, 1/2025 – la Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC) di ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché ulteriori precisazioni operative”;
- **che** con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- **che** con delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF è approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- **che** con delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF si introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;
- **che** con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo 'minimi'. Tale provvedimento ha costituito il quadro regolatorio di riferimento per l'aggiornamento dei PEF relativi alle annualità 2024 e 2025, nell'ambito del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2."

Richiamata la deliberazioni ARERA sul MTR-3 (2026-2029) e la Determina DTAC n.1/2025 che ha approvato gli schemi tipo per la trasmissione delle proposte tariffarie del quadriennio 2026-2029;

Considerato che con delibera di ARERA n. 133/2025//R/RIF in attuazione di quanto disciplinato nel DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, l'Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Dato atto che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno"* ;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che prevede la validazione del Piano Economico Finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente, la sua trasmissione ad ARERA per la definitiva approvazione e l'applicazione, nelle more di tale approvazione, dei corrispettivi determinati dall'Ente medesimo quali prezzi massimi del servizio.

Rilevato che l'approvazione del presente piano finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 267/2000;

Dato Atto che il presente Piano Economico Finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI da approvarsi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Considerato che il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Richiamata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., recante il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, nonché la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif relativa all'aggiornamento biennale 2024-2025, nelle more dell'adozione del nuovo quadro regolatorio per il successivo periodo..."

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 25 maggio 2025 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

Visto che con Delibera Consiglio Comunale n.4 Reg. del 27/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Dato atto che il Consiglio Comunale, esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, procede alla sua approvazione e, conseguentemente, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, determinate in conformità ai costi risultanti dal medesimo Piano, nel rispetto della normativa vigente e della regolazione ARERA."

Rammentato che sulle utenze soggette a pagamento TARI devono essere applicate le nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a, UR2,a e UR3,a), che riguardano:

- UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura€/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;-
- UR2 a la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
- UR3 a la componente del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione per il bonus sociale rifiuti, di cui al DPCM 21 gennaio 2025, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per anno, da applicarsi (a decorrere da 1° gennaio 2025).

Dato atto che tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione;

Di dare altresì atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Messina Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, pari al 5%;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Anno 2026-2029, e le relative tariffe TARI anno 2026;

Visto il Decreto di validazione del piano finanziario, n. 10 sottoscritto in data 04/06/2026 da SRR MESSINA PROVINCIA e acclarata al protocollo generale di questo Comune in pari data al numero 5340;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il prescritto parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata l'opportunità di approvare, con apposito atto deliberativo, il Piano Economico Finanziario 2026- 2029, nonché le tariffe TARI ANNO 2026

RICHIAMATO l'Ordinamento Regionale Enti Locali per la Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

per le motivazioni in premessa

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare:

- il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati quadriennio 2026-2029 (MTR-3),
- le tariffe TARI anno 2026, determinate in conformità ai costi risultanti dal suddetto piano finanziario (Anno di riferimento 2026) e, nel rispetto della normativa vigente e della regolazione ARERA.

3. Di dare atto che il Pef per l'anno 2026:

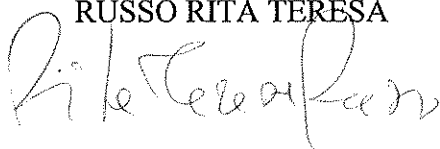
- ha un valore complessivo pari ad € 176.732,00 di cui € 152.414,00 componente variabile ed € 24.318,00 componente fissa;
- è stato predisposto ai sensi della regolazione ARERA vigente (MTR-3);
- è stato validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), individuato nella SRR competente garantendo la copertura dei costi efficienti del servizio;
- che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento inerenti alla raccolta differenziata, come dal Piano finanziario allegato alla presente.

4.Di dare altresì **atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Messina Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, pari al 5%;

5.Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'adozione dei provvedimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione agli enti competenti e la pubblicazione nei termini di legge;

6.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TARI
RUSSO RITA TERESA



IL SINDACO
ARCHILAZZARA GAIROGERO



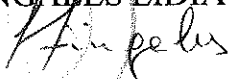
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 23.06.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

Rag. ZINGALES LIDIA

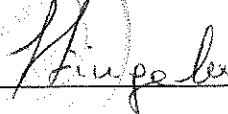


1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23.06.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Rag. ZINGALES LIDIA



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028

Capitolo	" _____ "
<i>lx</i> <u> 1 </u> Competenza	
<i>l</i> <u> 1 </u> Residui _____	Impegno n° _____ per € _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. ZINGALES LIDIA)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 21

DEL 31.07.2026 DALLE ORE 18,00 - ALLE ORE 18,26.

COMUNE DI LONGI

Revisore Unico dei Conti

VERBALE N. 70 DEL 29/06/2026

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale " Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e aggiornamento Tariffe Tari Anno 2026".

L'Organo di Revisione:

Esaminata la proposta indicata in oggetto, con la documentazione allegata;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione ed aggiornamento del modello tariffario, a copertura dei costi di esercizio e investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- le Deliberazioni ARERA sulla base delle quali sono stati sviluppati il P.E.F. TARI 2026-2029 e le tariffe relative all'anno 2026, come di seguito specificate:
 - n. 397/2025/R/rif recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026/2029;
 - N. 480/2025/R/Rif sono stati vaorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/Rif (MTR-3);
 - n. 389/2023 R/Rif (MTR-2) del 03/08/2023, per il periodo regolatorio 2024-2025";
 - n. 133/2025/R/Rif in attuazione a quanto disciplinato nel DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, l'Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica da applicarsi a decorrere dal 1° Gennaio 2025;

Atteso che

- atto propedeutico per l'approvazione del P.E.F. è la validazione dello stesso da parte dell'Ente Territoriale Competente;
- il Comune di Longi ha trasmesso tramite pec in data 03/06/2026 alla S.R.R. MESSINA PROVINCIA la richiesta di validazione del P.E.F. 2026-2029;
- la SRR MESSINA PROVINCIA in data 08/06/2026 ha trasmesso tramite pec al Comune di Longi la relazione di validazione del PEF 2026-2029;
- il gettito totale dell'approvanda tariffa Tari 2026 quantificato in € 176.733 copre integralmente i costi totali sostenuti per la gestione dell'intero servizio;
- il gettito totale dell'approvanda tariffa Tari 2027 quantificato in € 185.216 copre integralmente i costi totali sostenuti per la gestione dell'intero servizio;

➤ è necessario il parere dell'Organo di Revisione sulla sopra citata proposta di deliberazione;

Visti:

- i D.Lgs. nn. 446/1997, 267/2000, 118/2011, 116/2020 e s.m.i. con relativi allegati;
- le Leggi nn. 147/2013 e 160/2019;
- le delibere ARERA n.443/2019, n.444/2019, n. 2/2020, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020, n. 138/2021, n. 363/2021, n. 387/2023, n. 389/2023, n. 133/2025, n. 397/2025 e n. 480/2025;
- il D.P.R. 158/1999;
- i principi contabili generali ed applicabili in materia;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Accertato che la proposta è munita:

- dei pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, in data 23/06/2026, dal Responsabile del Settore Finanziario Rag. Lidia ZINGALES;

tutto ciò premesso,

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione **"TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2026"**.

Invita il funzionario responsabile a darvi adeguata pubblicità nei modi e termini di legge.

Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)

**Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale**

Con la presente nota, il gruppo consiliare "Vivere Longi" intende ribadire con fermezza la propria posizione contraria alla gestione finanziaria applicata alla stesura del Piano Economico-Finanziario (PEF). Riteniamo che l'aggravio fiscale imposto ai cittadini non solo è evitabile che il costo del servizio gravi direttamente sulle bollette delle utenze domestiche e non domestiche. La proposta all'ordine della maggioranza è frutto di una scelta politica precisa che non tutela le tasche dei contribuenti.

La nostra proposta di inserire nel piano finanziario le somme assegnate al Comune per ridurre le bollette ai cittadini si fonda su elementi oggettivi e soprattutto su una diversa visione della gestione dei beni comuni:

Il nostro Comune è stato premiato importanti risorse finanziarie a titolo di premialità la somma di €. 33.841,07. Questo bonus economico non è un regalo caduto dall'alto, ma il risultato diretto dell'impegno e del senso civico dei cittadini di Longi che, differenziando i rifiuti con costanza, hanno permesso il raggiungimento di standard virtuosi.

Il gruppo Vivere Longi sosteniamo con convinzione che queste somme dovessero essere inserite, anche in parte, durante il calcolo del PEF 2026/29. L'utilizzo di tali fondi straordinari avrebbe dovuto agire come quota di copertura diretta dei costi del servizio.

Riteniamo inaccettabile che, a fronte di un premio economico ottenuto grazie ai sacrifici della comunità, si scelga comunque di aumentare la pressione fiscale sui cittadini per il triennio 2026/2029.

La premialità doveva tornare nelle tasche dei contribuenti sotto forma di sgravio e non essere destinata ad altri capitoli di bilancio per feste e festini.

Per le ragioni sopra premesse, e soprattutto nell'interesse dei cittadini il gruppo "Vivere Longi" esprime voto contrario alla proposta di approvazione del PEF 2026/2029.

Il Gruppo Consiliare "Vivere Longi"

Fabio Salutoze
Giovanni Salutoze
Giovanni Salutoze

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Ai Consiglieri Comunali

Loro Sedi

Oggetto: Dichiarazione di voto contrario e nota al Verbale- Approvazione PEF e Tariffe TARI. Atto di accusa contro il collasso fiscale delle attività commerciali.

Il sottoscritto Fabio Calogero, in qualità di Consigliere Comunale Indipendente, esprime la più totale e intransigente contrarietà all'approvazione di questo Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe TARI. Questo provvedimento rappresenta l'ennesimo schiaffo al tessuto locale, colpendo indistintamente le attività commerciali già stremate e trattate per l'ennesima volta, come un mero bancomat da spremere.

Rivendicando la mia autonomia politica, chiedo l'integrazione agli atti della presente nota, a denuncia di una gestione finanziaria non corretta, segnalata anche al momento della stesura del PEF-Tariffe TARI dell'anno scorso, quando facevo parte di questo esecutivo.

Ritengo non corretto, sproporzionato e soprattutto non veritiero, il rapporto 75%-25% tra domestico e non domestico, soprattutto in vista degli aumenti del prossimo anno e della potenziale riduzioni delle attività commerciali per il 2027.

Si ribaltano sulle imprese, soprattutto nel periodo estivo ai titolari dei bar, le responsabilità per il non corretto deposito dei rifiuti; titolari stessi già gravati dagli elevati costi sostenuti come attività commerciali e danneggiati dai servizi avuti in cambio, come abitazioni domestiche; sono state sospese tutte le interlocuzioni avviate l'anno scorso con i titolari dell'azienda che effettua la raccolta, sempre disponibili a discutere e trovare una soluzione conveniente a tutti, lasciando solo spazio alle imposizioni.

Le pretensioni per gli esercizi a seguire sono:

- Azzeramento della quota variabile con esenzione o riduzione del 50% per le categorie merceologiche più penalizzate
- Tolleranza zero sull'evasione; invece di aumentare le tasse a chi paga sempre, si vadano a colpire gli evasori totali con accertamenti immediati, certo che non

utilizzeranno lo strumento della rottamazione quinquies che state mettendo a loro disposizione.

Non sarò complice della desertificazione economica di questo paese. Il mio voto non è solo un atto istituzionale, ma una netta presa di distanza da una politica che scarica la propria mancanza di programmazione sulle spalle di chi alza la serranda ogni mattina tra mille sacrifici.

IL MIO VOTO E' CONTRARIO

Cordiali saluti

Longi, 31/07/2026

FABIO CALOGERO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Calogero', written over the printed name.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Concettina SUTERA

Il Presidente
D.ssa Valentina CONTINIBALI

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 05.08.2026

Longi, li 31.07.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 31.07.2026

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI